

**VERBALE DI CONSULTAZIONE ED ESAME CONGIUNTO PER L'ACCESSO E LA
FRUZIONE DELLA CIGD CON CAUSALE "EMERGENZA COVID-19" ARTICOLO 22 D.L.
18 DEL 17 MARZO 2020 COVERTITO CON LEGGE DI CONVERSIONE 27/2020 E ART. 70
DL 34 DEL 19 MAGGIO 2020 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE,
SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI
CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19**

Il giorno 11 giugno 2020 in teleconferenza ed alla luce di regolare convocazione avvenuta a mezzo e-mail, sono presenti:

per la società

- La Carovana sc con sede in Verona al Viale Piave 12, il Presidente Carlo Viviani ed il Responsabile di Produzione Stefano Allegri

e


per le **OO.SS. Nazionali**:

- La Filt CGIL Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Davide Franzosie e Maria Ippolito;
- La Fit CISL Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Giorgio Ghiglione e Christian Tschigg;
- La Uiltrasporti Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Massimo Ferretti e Massimiliano Feduzi;
- La UGL Ferrovieri Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Sandro Vacata;
- La SLM Fast Confsal Segr. Naz. rappresentata dalla Sig.ra Sabrina Mancini;
- La Salpas Orsa Segr. Naz. rappresentata dal sig. Claudio Fiorenza e il Sig. Andrea Fiorenza;

(di seguito collettivamente "le Parti")


Premesso che:

1. la presente riunione si svolge, d'accordo tra le Parti, con la modalità della call conference, stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale e tenuto conto delle indicazioni governative impartite al riguardo;
2. la società LA CAROVANA Società Cooperativa Multiservizi (di seguito anche solo "la Società") opera nel settore degli appalti di pulizie ferroviarie con dipendenti dislocati nelle seguenti Regioni (Veneto, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano) ed applica tra gli altri il *CCNL della Mobilità Attività Ferroviarie 16 dicembre 2016* e s.m.i.;
3. l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il 30 gennaio 2020 l'epidemia da COVID.19 quale un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
4. il Consiglio dei Ministri con Delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed ha ritenuto necessario adottare, sull'intero



territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.19;

5. sull'intero territorio nazionale ha avuto inizio una fase di significativa contrazione del mercato a seguito della diffusione epidemiologica cd. "COVID-19" che ha comportato progressivamente una drastica riduzione dell'attività aziendale;
6. la Società ha fruito di un primo trattamento di integrazione salariale previsto per la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) relativa all'emergenza cd. "COVID 19 " per le Unità Produttive relativamente agli appalti ed ai servizi accessori e complementari alle stesse, presso le Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano per le attività ad essi correlate, dal 1 aprile al 2 giugno 2020 Quindi di un successivo periodo di 4 settimane per la Regione Lombardia e Emilia Romagna per un periodo complessivo massimo così definito:
 - a. 13 settimane per la Regione Lombardia
 - b. 13 settimane per la Regione Emilia Romagna
 - c. 9 settimane per la Provincia Autonoma di Trento
 - d. 9 settimane per la Provincia Autonoma di Bolzano :
7. Che l'impresa con informativa dedicata comunicava l'esigenza di prorogare di ulteriori 5 settimane con riguardo al DL 34 del 19 maggio 2020, con riferimento agli impianti e attività sotto dettagliate:
 - Appalto PRM Regione Emilia Romagna n. 9 lavoratori ;
 - Appalto PRM Regione Lombardia n. 8 lavoratori;
 - Appalto PRM Provincia Autonoma di Trento 1 Lavoratore;
 - Appalto PRM Provincia Autonoma di Bolzano 2 lavoratori;
8. nel corso dell'incontro odierno, la Società fa presente che per le unità produttive e per i lavoratori interessati dalla domanda non può beneficiare degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari, nonché dalle norme del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii. nonché dalle altre norme in vigore limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID 19.



VISTO

L'articolo 70 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 estende la fruibilità degli ammortizzatori in deroga per ulteriori 9 settimane di cui 5 fruibili entro il 31 agosto 2020 e le restanti 4 nel periodo 1 settembre 31 ottobre con causale "emergenza Covid 19"

CONSIDERATO CHE

la Società per le unità produttive e per i lavoratori interessati dalla domanda non può beneficiare degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari, nonché dalle norme del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e di quelle del successivo decreto Legge 34 del 19 maggio 2020 in riferimento agli ammortizzatori ordinari, nonché dalle altre norme in vigore limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID 19 e che ha completamente esaurito i periodi di cui al DL 18/2020 così come convertito con legge 27/2020.

TUTTO CIO' PREMESSO ,VISTO E CONSIDERATO CHE, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE.

Art. 1) Avuto riguardo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed a quanto esposto in premessa, le Parti concordano sull'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 e ss.mm.ii., nonché degli Accordi Regionali, onde la Società formulerà la correlativa richiesta nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 2) L'applicazione della **Cassa Integrazione Guadagni in deroga** riguarderà i seguenti Appalti:

Lotto 1 PRM – Affidamento C.N.C.P.;

Lotto 2 PRM – Affidamento C.N.C.P.;

Lotto ASTF – Affidamento C.N.C.P.;

Lotto 4 ex Centostazioni subappalto MAST;

Art. 3) Il normale orario di lavoro è di 38 ore settimanali come previsto dal CCNL Mobilità Ferroviarie del 16 dicembre 2016.

Art. 4) La società presenterà istanza ai fini della concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) – **ai sensi della normativa suindicata** – con riguardo ad un numero



massimo di n **20** unità, pari all'intero organico aziendale addetto allo svolgimento dei servizi relativi agli appalti ed attività indicati sopra, e che siano state esaurite le settimane di CIGD di cui al DL 18/2020 convertito con Legge di conversione 27/2020.

I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno collocati in Cassa Integrazione Guadagni In Deroga (CIGD) con le modalità di seguito specificate:

- **REGIONE Lombardia:** Appalto PRM lotto 1, ASTF, lotto 4 Ex Centostazioni, Deposito Bagagli n. 8 lavoratori con riduzione dell'orario di lavoro nel periodo di riferimento, sino ad un massimo del 100% e per complessive 5 settimane con riferimento al DL 34/2020 per il periodo **1 luglio 2020 – 4 agosto 2020;**

- **REGIONE Emilia Romagna:** Appalto PRM lotto 2, ASTF n. 9 lavoratori con riduzione dell'orario di lavoro nel periodo di riferimento, sino ad un massimo del 100% e per complessive 5 settimane con riferimento al DL 34/2020 per il periodo **1 luglio 2020 – 4 agosto 2020;**

- **Provincia Autonoma di Trento** Appalto PRM lotto 1 n. 1 lavoratori con riduzione dell'orario di lavoro nel periodo di riferimento, sino ad un massimo del 100% e per complessive 5 settimane anche non consecutive con riferimento al DL 34/2020 per il periodo **3 giugno 2020 – 7 luglio 2020;**


- **Provincia Autonoma di Bolzano:** Appalto PRM lotto 1, ASTF n. 2 lavoratori con riduzione dell'orario di lavoro nel periodo di riferimento, sino ad un massimo del 100% e per complessive 5 settimane anche non consecutive con riferimento al DL 34/2020 per il periodo **3 giugno 2020 – 7 luglio 2020;**

Art. 5) Nell'eventualità in cui fosse necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, durante i periodi di sospensione, i lavoratori sospesi potranno essere richiamati in servizio, con un preavviso di 48 ore, nel numero e per il tempo necessari, nei limiti del normale orario di lavoro, con corrispondente riduzione del trattamento di Integrazione Salariale. Tali lavoratori verranno richiamati nel rispetto del principio della rotazione, in base alle mansioni svolte, secondo i servizi richiesti.

Art. 6) La Società provvederà agli adempimenti di cui al DL n. 34/2020.

Art. 7) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) saranno erogati mediante pagamento diretto da parte dell'INPS, a seguito della particolare situazione di crisi di liquidità prodotta dall'emergenza COVID 19 anche per quanto previsto dal DL 34/2020 e secondo le modalità dell'art. 44, comma 6ter, D.lgs. 148/2015.

In ogni caso l'impresa adempirà su ogni Regione e Provincia Autonoma interessata alle procedure di Legge per accelerare gli iter erogativi da parte dell'Ente preposto.



Art. 8) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale *de quo* non è richiesto il previo utilizzo di ferie e permessi.

Art. 9) A conclusione del presente incontro, le Parti si danno atto di avere esperito la procedura di informativa, consultazione ed esame congiunto disposto, dal D.L 34/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

(per) la Società

Mirini Carlo *Allelu*

Le OO.SS.

FILT CGIL

[Signature]

FIT CISL

[Signature]

UIL TRASPORTI

[Signature]

UGL FERROVIERI

[Signature]

SALPAS ORSA

[Signature]

SLM FAST CONFASAL

[Signature]

